

**ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS PER L'ASSISTENZA:
DELLE VITTIME CIVILI E MILITARI DEI CONFLITTI MILITARI OVE ABBIANO
PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITA' DI FORZA DI PACE REPARTI MILITARI DI STATI
APPARTENENTI ALL'ONU;
DELLE GUARDIE GIURATE SIA ESSE APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO O AGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DECEDUTE.**

Milano, 02 gennaio 2007

OGGETTO: Assistenza in famiglia agli orfani dei militari, delle guardie giurate e particolari giurate.

- 1) L'Associazione pub assistere i giovani orfani di:
 - A) militari di qualsiasi grado deceduti mentre erano in servizio effettivo in missioni di pace dell'ONU;
 - B) guardie giurate e particolari giurate decedute mentre erano in servizio effettivo;
- 2) Tale tipo d'assistenza e praticata nei confronti dei minori:
 - A) dalla nascita fino al termine delle scuole elementari;
 - B) studenti della scuola media inferiore e superiore.
- 3) Per ottenere detta assistenza chi esercita la patria potestà o la tutela dell'orfano deve far pervenire all'ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS. domanda corredata dai seguenti documenti:
 - A) estratto dell'atto di nascita del minore;
 - B) stato di famiglia;
 - C) atto notorio (oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) da cui risulti il nome di chi esercita la patria potestà o la tutela del minore;
 - D) certificato scolastico d'iscrizione, regolare frequenza e valutazione scolastica.
- 4) Una volta ammesso all'assistenza in famiglia l'orfano potrà beneficiare della concessione anche negli anni successivi soltanto se chi esercita la patria potestà o la tutela del minore farà pervenire all'ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS per ciascun orfano assistito:
 - A) entro il 31 dicembre d'ogni anno, il certificato scolastico d'iscrizione e frequenza;
 - B) al termine d'ogni anno scolastico, il certificato (o la pagella per i frequentatori delle scuole elementari) contenente i voti riportati.
- 5) Il sussidio per l'assistenza in famiglia copre tutto l'arco dell'anno solare ed è spedito in unica o più rate; la mancata promozione fa perdere il diritto di ricevere le rate rimanenti; agli orfani frequentatori di scuole statali o parificate che ripetono per non pia di due anni classi della scuola media superiore, il contributo è ridotto di un terzo per il primo anno e della metà per il secondo;
- 6) Per i minori nuovi ammessi, l'assistenza decorre dall'inizio del semestre, nel senso che per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre, la decorrenza è rispettivamente 1° gennaio e 1° luglio, sempre che il decesso sia avvenuto prima di tali date altrimenti decorrerà dalla data del decesso stesso.
- 7) L'assistenza cessa:
 - con il conseguimento di un qualsiasi diploma di scuola media superiore ed ai licenziati l'assistenza sarà protratta fino al 31 dicembre successivo;
 - con il raggiungimento del 18° anno d'età;
- A) agli orfani frequentatori di scuole statali o parificate che ripetono per non pia di due anni classi della scuola media superiore, il contributo è ridotto di un terzo per il primo anno e della metà per il secondo;
- B) gli orfani respinti per più di due anni in un ciclo di studi della scuola media superiore non danno diritto all'assistenza. Sono considerati ripetenti ai fini dell'assistenza anche quelli che cambiano corso di studi;
- C) agli orfani che, al termine della scuola media inferiore anziché iscriversi a corsi regolari delle scuole medie superiori, s'iscrivono a particolari corsi di studio presso qualificati istituti non statali è concesso - a corso ultimato con esito buono e dietro presentazione di regolare ricevuta rilasciata dalla scuola, ente o privato - un contributo, ad insindacabile giudizio della presidenza e secondo le disponibilità finanziarie dell'Associazione;
- D) agli orfani che s'iscrivono a qualificate scuole private per frequentarvi corsi intesi a recuperare due anni perduti nel corso delle scuole medie superiori statali per cause indipendenti dalla loro volontà, e concesso un contributo da erogarsi per metà all'atto dell'iscrizione e per l'altra metà al termine dell'anno scolastico a superato esame d'idoneità o licenza presso un istituto statale. L'assistenza può essere protratta per un secondo anno nel caso in cui il giovane riesce ad ottenere nell'anno precedente l'idoneità alla classe superiore.
- 9) E' previsto un sussidio di "FINE ASSISTENZA" dell'importo da stabilirsi.

A) Possono beneficiare di tale sussidio coloro che:

- conseguono un qualsiasi diploma di scuola media superiore prima del 21° anno d'età e non s'iscrivono all'università od a corsi equipollenti;
- si ritirano dallo studio per qualsiasi ragione prima del raggiungimento del 21° anno d'età;
- raggiungono, in ogni caso, il 21° anno d'età.

COLORO CHE AVRANNO PERCEPITO IL SUSSIDIO DI "FINE ASSISTENZA" NON POTRANNO BENEFICIARE DI ALTRI SUSSIDI, ANCHE SE DOVESSERO SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE GLI STUDI, ANCHE UNIVERSITARI.

B) Per gli assistiti che dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore s'iscrivono all'università o a corsi equipollenti ad invece prevista la concessione di un contributo d'uguale importo per l'immatricolazione al 1° anno di corso, e la prosecuzione dell'assistenza anche per gli anni successivi, nel rispetto di tutte le norme che regolano tale assistenza.

Essi percepiranno il contributo di "FINE ASSISTENZA" soltanto dopo il conseguimento della laurea, mentre non n'avranno diritto se dovranno abbandonare gli studi prima.

C) Il sussidio di cui alla lettera A deve essere richiesto con domanda, in carta semplice, a questa presidenza.

D) Il sussidio è concesso a giudizio insindacabile della Presidenza e, per quanto concerne l'entità, sulla disponibilità finanziaria del momento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Antonio Deriu-